

ELENA POGLIANI

CAVALLI E ALTRI EQUINI NEGLI STATUTI COMUNALI
DI AREA LOMBARDA (SECOLI XIII-XIV)*

Il presente contributo costituisce un primo censimento della presenza e del ruolo dei cavalli nella normativa cittadina della Lombardia storica, dal Piemonte all'Emilia. Da un punto di vista cronologico è stato analizzato il materiale, oggi edito, prodotto dagli inizi del XIII secolo fino a metà XIV secolo, con il duplice obiettivo di raccogliere e censire quanta più documentazione e, ove possibile, confrontare più edizioni statutarie di una medesima città, pur restando in un quadro "comunale"¹.

Evitando di sintetizzare in poche righe l'ampia storiografia statutaria², basti menzionare le ragioni che in passato hanno motivato una certa retrosia degli storici nei confronti di questa categoria di fonti: la tendenza a "ricopiarsi" gli uni dagli altri, con la conseguente difficoltà di individuarne le specificità spazio-temporali, e il ritardo con il quale la realtà trovava riscontro nella normativa³. Nonostante ciò, come è stato evidenziato già alla fine del secolo scorso, gli statuti restano una «fonte storica di prim'ordine in cui si riflettono tutti gli aspetti della vita sociale delle comunità medie-

* Questo articolo è stato redatto nell'ambito del PRIN 2022, HISTHOR, Una storia sociale dei cavalli nell'Italia comunale, Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, Missione 4, Componente 1, CUP G53D23000170006.

¹ Per questo motivo si noterà l'assenza di alcuni centri sicuramente rilevanti dal punto di vista culturale e politico, ovvero Lodi, Milano, Pavia, dei quali però si sono conservati solamente statuti molto più tardi, rispettivamente del 1390, del 1396 e del 1393, e allo stesso modo è stato escluso anche lo statuto di Piacenza del 1391.

² Per un recente punto storiografico si rimanda a *Statuts, écritures et pratiques sociales dans les sociétés de l'Italie communale et du Midi de la France (XIIe-XVe siècle)*, a cura di D. Lett, Roma 2021.

³ Come già notava P. TOUBERT, *Les statuts communaux et l'histoire des campagnes lombardes au XIVe siècle*, «Mélanges d'archéologie et d'histoire», xxii, 1960, pp. 397-508, qui p. 398.

vali, cittadine e rurali»⁴. Proprio per questa ragione, una ricerca che mira a conoscere meglio la società comunale, e in particolare lo sforzo bellico e la gestione della milizia, non poteva prescindere dal dedicarsi anche agli statuti.

Come accennato in precedenza, una delle caratteristiche della fonte statutaria è la ripetitività di alcune tematiche, elemento che stimola al confronto tra redazioni di epoche e città differenti. Per questo motivo, i dati raccolti sono stati riorganizzati seguendo tre filoni principali al fine di evidenziare somiglianze e differenze.

Cavalli in guerra: la stima e i rimborsi

In questa prima parte si cercherà di ricostruire la pratica nota come *estimatio equorum* ovvero la stima dei cavalli al fine di ottenerne il rimborso in caso di danni⁵. Non si affronterà invece il tema delle spedizioni militari (*cavalcate*)⁶, di come avveniva la chiamata alle armi, di chi doveva parteciparvi o di quali erano le implicazioni per chi non vi prendeva parte. Questo perché, a quanto sembra dalla normativa presa in esame, in questa categoria di rubriche si fa unicamente riferimento al cavaliere, senza fornire ulteriori informazioni riguardo agli equini coinvolti.

Non tutte le città esaminate presentano prescrizioni riguardo alla stima dei cavalli e, anche quando presenti, esse possono differire molto nel contenuto. Ad esempio, negli statuti di Bergamo, Como e Cremona questo tema è completamente assente; in quelli di Piacenza e Vercelli, è presente un riferimento indiretto ma non la si illustra nel dettaglio; ricchi e articolati sono quelli di Brescia, Novara, Alessandria e Parma, eccetto quelli del 1347, in cui è interessante notare come queste rubriche scompaiano.

Per quanto riguarda il personale preposto a effettuare le valutazioni, nel caso di Brescia non è possibile ricostruire nulla circa le loro qualifiche, ma sappiamo che nel XIII secolo non potevano ricevere alcun compenso da parte

⁴ G. ALBINI, *Gli statuti come fonte della storia della Lombardia medievale negli studi degli ultimi anni. Alcune considerazioni*, in *La libertà di decidere: realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del Medioevo*, a cura di R. Dondarini, Ferrara 1995, pp. 359-366, qui p. 359.

⁵ Per una descrizione dettagliata della finalità di questa prassi e le sue implicazioni rimando a J.C. MAIRE VIGUEUR, *Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e società nell'Italia comunale*, Bologna 2004, pp. 179-189 e ai saggi di Irina Mattioli e Marta Calleri, in questo stesso numero.

⁶ P. GRILLO, *Cavalli, cavalieri e cavallate nell'Italia comunale*, in *Cavalli e cavalieri. Guerra, gioco e finzione*, a cura di F. Cardini, L. Mantelli, Pisa 2011, pp. 163-175, qui pp. 169-171.

del Comune per la loro mansione⁷, mentre nel secolo successivo ricevevano uno stipendio di massimo 2 soldi imp.⁸, forse per assicurarne l'imparzialità.

A Parma invece venivano nominate dal podestà due persone per porta, un notaio e un laico, incaricati di stimare animali e beni. Per essere eleggibile, l'estimatore doveva avere beni per un valore di 200 lire imperiali ed età superiore ai 25 anni, prestare giuramento e avere esperienza nel tenere cavalli sia in pace che in guerra. L'incarico aveva durata di un anno, il compenso previsto per l'estimatore era di 10 lire parmensi mentre quello per il notaio era di 6 lire parmensi⁹.

La normativa di Novara risulta piuttosto generica a riguardo; dagli statuti del 1277 era previsto che il risarcimento venisse concesso sulla base di «testimonio bonorum hominum vel iuramento illius qui amiserit»¹⁰, sembrerebbe dunque che non vi fossero dei veri e propri ufficiali, ma un'altra norma precisa che il risarcimento doveva avvenire «secundum quod fuerit extimatus in libris comunis Novarie»¹¹. Doveva dunque esistere anche a Novara la prassi di stimare i cavalli e di riportare le stime in registri ed è probabile che anche qui vi fossero degli ufficiali preposti già a fine XIII secolo, come effettivamente emerge chiaramente dalla normativa del secolo successivo, dove si ritrovano «(...) extimatores debeant esse octo et qui extimatores debeant iurare in consilio publico quod ipsos extimabunt bona fide»¹².

Prima della spedizione avvenivano la stima e la valutazione dei cavalli in data e luogo prestabiliti. Per quanto riguarda l'area lombarda, questa informazione la possediamo, così nello specifico, solo nel caso di Parma, i cui statuti del 1255, stabiliscono che gli estimatori «(...) teneantur quolibet die dominico, ex quo electi fuerint usque ad kalendas Junii, post prandium usque ad vesperas, sine fraude omnes stare in glareas Parmae, et extimare equos hominum Parmae et parmexanae, qui ad eos ducti fuerint, secundum quod crediderint eos valere ad plus, et extimum facere scribi notario eorum, et in uno libro, quem massarius eidem notario daret»¹³.

⁷ *Statuta civitatis Brixiae*, a cura di F. Odorici, in *Monumenta historiae patriae*, xvi. Leges municipales, II, Torino 1876, d'ora in poi citato come *Brescia* (XIII sec.), rub. p. 1584 (157).

⁸ *Statuti di Brescia dell'anno MCCCXIII*, a cura di F. Odorici, in *MHP*, XVI. Leges municipales, II, Torino 1876, d'ora in poi citato come *Brescia* (1313), libro II, rub. 231.

⁹ *Statuta communis Parmae digesta anno 1255*, a cura di A. Ronchini, Parma, 1855, d'ora in poi citato come *Parma* (1255), rub. p. 26.

¹⁰ *Statuta communitatis Novariae* (1277), a cura di A. Ceruti in *MHP*, XVI/I. Leges Municipales, II, Torino, 1876, d'ora in poi citato come *Novara* (1277), rub. 237, p. 670.

¹¹ *Novara* (1277), rub. 239, p. 672.

¹² *Statuti di Novara del XIV secolo*, a cura di G. Cossandi, M. L. Mangini, Varese, 2012, d'ora in poi citato come *Novara* (XIV sec.), rub. 73, p. 54.

¹³ *Parma* (1255), rub. p. 158.

Negli statuti successivi (1266-1304) si aggiunge che essi avrebbero dovuto essere disponibili anche in altri giorni, nel caso fosse stato necessario, «extimando quemlibet equum seu equam plus vel minus secundum quod valere crediderint»¹⁴.

Talvolta venivano posti dei tetti massimi di valore per gli equini stimati¹⁵. Ad esempio, dal 1277 a Novara venne stabilito che il risarcimento massimo per un cavallo sarebbe stato di 50 lire imperiali, anche se il valore del cavallo fosse stato superiore. Il massimale poteva essere ulteriormente ridimensionato a 40 lire imperiali nel caso in cui si fosse trattato di «polerium indomitum vel ita iuvenem emerit quod ad usus bellorum et concursus hostium tempore emptionis non sit sufficiens»¹⁶. Le stime venivano registrate dal notaio che affiancava l'estimatore in appositi quaderni che venivano poi conservati dal tesoriere del Comune, come ci informano gli statuti di Brescia¹⁷, Parma¹⁸, Alessandria¹⁹ e Novara²⁰, a scopo cautelativo e al fine di evitare frodi.

A Parma era prevista dal Comune un'ulteriore possibile clausola di garanzia: al momento della valutazione, il notaio era obbligato a fornire, a chiunque ne facesse richiesta, una copia sigillata e chiusa della stima del proprio cavallo o dei propri cavalli, con il sigillo fornitogli dal Comune²¹. Negli statuti successivi la prassi risulta ulteriormente codificata: una volta rilasciato il certificato di stima per un cavallo, il notaio non poteva rilasciarne un altro né apporre il sigillo senza l'approvazione del Consiglio generale²².

Una volta rientrati da una spedizione, coloro i quali desideravano un rimborso per i danni subiti, dovevano presentare domanda a uno dei giudici del podestà, il quale, secondo la normativa bresciana, era tenuto a leggere tali richieste, ogni due mesi in consiglio generale, includendo ad esse i testimoni, le valutazioni e le sentenze²³. Un *iter* analogo doveva essere previsto anche a Vercelli, dal momento che negli statuti del XIII secolo si ribadiva che era la *Credenza* (il consiglio) ad avere competenza circa i risar-

¹⁴ *Statuta communis Parmae ab anno 1266 ad annum circiter 1304*, a cura di A. Ronchini, Parma, 1857, d'ora in poi citato come *Parma* (1266-1304), rub. p. 187.

¹⁵ Per un'analisi sui prezzi e il valore degli equini nel corso del Medioevo, si veda A. BARBERO, *Il cavallo come risorsa bellica: costi, obblighi e risarcimenti*, in *Cavalli e cavalieri. Guerra, gioco e finzione*, a cura di F. Cardini, L. Mantelli, Pisa 2011, pp. 137-162.

¹⁶ *Novara* (1277), rub. 237, p. 670.

¹⁷ *Brescia* (XIII sec.), rub. 101, p. 1585.

¹⁸ *Parma* (1255), rub. p. 158.

¹⁹ *Codex statutorum magnifice communitatis atque diecaesis Alexandrinae*, Alessandria, 1547, d'ora in poi citato come *Alessandria* (1297), rub. p. 263 e rub. p. 264.

²⁰ *Novara* (1277), rub. 239, p. 672.

²¹ *Parma* (1255), rub. p. 158.

²² *Parma* (1266-1304), rub. p. 187.

²³ *Brescia* (XIII sec.), rub. 101, p. 1585.

cimenti²⁴. Il consiglio veniva convocato per valutare i danni al termine di una spedizione²⁵ e i pagamenti dovuti sia come stipendi di chi aveva preso parte alla cavalcata²⁶ sia per quanto riguardava le indennità accordate per cavalli e armi²⁷.

Talvolta, veniva stabilita una tempistica massima entro cui dovevano essere portate a termine le stime al rientro; a Brescia ad esempio si trattava di quindici giorni «nisi egritudo illa maiores indutias postulare»²⁸. Anche il pagamento del rimborso doveva avvenire entro un termine prefissato; continuando con il caso bresciano, nel XIII secolo esso doveva compiersi entro le calende di agosto²⁹ mentre nel secolo successivo doveva avvenire entro due mesi dalla stima effettuata³⁰. A Novara nel XIV secolo il termine ultimo per corrispondere il pagamento erano invece le calende di maggio³¹.

La ragione di tale premura e dei solleciti, che traspasano anche dalla normativa di Vercelli più sopra ricordata e da quella del secolo successivo³², emerge chiaramente da un'altra rubrica di Brescia del 1313, oltre che dalla già citata prescrizione di Alessandria in materia di rimborsi³³. In essa si afferma che «(...) potestas non possit compellere illum, cuius equus fuerit mortuus, vel mangagnatus in servitio comunis Brixiae, qui commode non possit equitare, emere alium equum antequam fuerit ei satisfactum de ex-timatione illius equi tam mortui, quam mangagnati. Et postquam ei fuerit satisfactum, teneatur infra mensem emere alium equum»³⁴. Un ritardo nel pagamento dei rimborsi, avrebbe comportato dunque il rischio per il Comune di ritrovarsi a corto di cavalli³⁵.

Per riassumere, la normativa di Novara, Brescia e Parma prevedeva forme di risarcimento con relative clausole. A Novara, secondo lo statuto del 1277, il diritto al rimborso era accordato «Quicumque in exercitu comuni sive in expeditione vel ad soldos pro comuni in exercitu vel cavalcata equos cum hostibus pugnando vel hostes persequendo seu fugando seu etiam fu-

²⁴ *Statuta communis Vercellarum*, a cura di G. B. Adriani in *HPM*, Tomo XVI/II. *Leges Municipales*, II, pars altera, Torino, 1876, d'ora in poi citato come *Vercelli* (XIII sec.), rub. 10 (1243), p. 1281.

²⁵ *Vercelli* (XIII sec.), rub. 50 (1246), p. 1332.

²⁶ *Vercelli* (XIII sec.), rub. 63 (1246), p. 1342.

²⁷ *Vercelli* (XIII sec.), rub. 83 (1248), p. 1367.

²⁸ *Brescia* (XIII sec.), rub. 101, p. 1585 e ancora *Brescia* (1313), libro I, rub. 51 e 53.

²⁹ *Brescia* (XIII sec.), rub. 101 e 103, p. 1585.

³⁰ *Brescia* (1313), libro I, rub. 51 e 53.

³¹ *Novara* (1277), rub. 300, p. 717.

³² *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, Vercelli, 1541, rub. p. 19.

³³ *Alessandria* (1297), rub. p. 264.

³⁴ *Brescia* (1313), libro I, rub. 52.

³⁵ Rischio concreto e foriero di gravi conseguenze; si veda ad esempio il caso di Pavia in A.A. SETTIA, *Tecniche e spazi della guerra medievale*, Roma 2006, pp. 222-224.

giendo»³⁶. L'indennizzo era previsto non solo in caso di morte violenta, ma anche nel caso di morte per fatica o eccessivo sforzo (*propter strachum vel infundationem*) e nel caso in cui il cavallo fosse menomato (*mangagnatus*), ferito (*vulneratus*) o danneggiato (*guastatus*)³⁷. Più sinteticamente, a Brescia nel XIII secolo si contemplava il risarcimento per cavalli feriti mentre erano in servizio per il comune, durante una cavalcata oppure un'ambasciata³⁸, mentre a Parma ne aveva diritto «quilibet ambaxator Communis Parmae, sive sit officialis sive non, sive notarius, sive corrierius, sive sit milix, sive alius quicumque iverit in ambaxatam Communis Parmae in episcopatu vel extra, si amiserit equum morte, vel equus crus fregerit, vel oculum amiserit, (...)». Un'aggiunta di qualche anno successiva (1258), informa che «illud capitulum habeat locum de cetero in equis mortuis et magagnatis in hostibus et cavalcatis fiendis pro Comuni»³⁹.

Le condizioni da rispettare affinché la richiesta di rimborso andasse a buon fine erano sostanzialmente che si potesse attestare con certezza il valore del cavallo al momento della spedizione e che l'infortunio o il danno fosse avvenuto effettivamente mentre il cavallo era al servizio del Comune. Nel caso più articolato, quello di Parma, il cavallo doveva essere stato stimato e la stima doveva essere stata annotata nel libro⁴⁰, inoltre, venne aggiunto che colui che avanzava la richiesta di rimborso doveva anche presentare il certificato sigillato contenente il valore del cavallo, rilasciato dal notaio delle stime⁴¹. In altre città le formule di garanzia erano minori, ad esempio a Piacenza il risarcimento veniva garantito semplicemente a condizione che il richiedente dimostrasse legittimamente (*legiptime*) quanto il cavallo valeva al momento in cui era stato colpito durante lo scontro o la battaglia⁴². Gli statuti di Novara invece ponevano l'attenzione sul momento in cui era avvenuto l'incidente, più che sul valore del cavallo: colui che voleva ottenere il rimborso doveva dimostrare di non essersi allontanato senza il mandato del podestà o di coloro preposti al comando, mentre si trovava schierato in battaglia⁴³, ovvero, sostanzialmente, che la perdita o il danno subito dal cavallo non fosse esito di una sua disobbedienza e dunque colpa sua e non risarcibile.

³⁶ *Novara* (1277), rub. 237, p. 670.

³⁷ *Novara* (1277), rub. 239, p. 672.

³⁸ *Brescia* (XIII sec.), rub. 101, p. 1585.

³⁹ *Parma* (1255), rub. p. 133.

⁴⁰ *Parma* (1255), rub. p. 158.

⁴¹ *Parma* (1266-1304), rub. p. 187.

⁴² *Lo statuto di Piacenza del 1323*, a cura di E. Fugazza, Pavia, 2012, d'ora in poi citato come *Piacenza* (1323), libro iv, rub. 6.

⁴³ *Novara* (1277), rub. 237, p. 670.

I cavalli degli ufficiali comunali

Un caso particolare di rubriche riguardanti i cavalli è rappresentato da quelle che si occupano dei cavalli al servizio del podestà o della sua *familia*. Oltre a giudici, servitori e armigeri, il magistrato doveva mantenere degli animali, il cui numero spesso veniva precisato, come a Como nel 1335: «(...) potestas Cumarum teneatur et debeat, toto tempore quo stabit ad regimen, habere et tenere continue tres equos de armis et sex roncinos»⁴⁴. Anche a Parma si trova esplicito riferimento al numero massimo di cavalli che il podestà poteva detenere al proprio servizio: a metà XIII secolo il numero era di otto equini⁴⁵, mentre a metà del secolo successivo il loro numero era aumentato a dodici, di cui otto da guerra⁴⁶. Essi dovevano essere mantenuti a spese del magistrato benché in caso di incidenti fossero previsti indennizzi e rimborsi. Su cifre analoghe, complessivamente, si assesta anche il comune di Alessandria, che prevede anch'esso dodici cavalli al servizio della *familia* podestarile, benché di essi solo tre armigeri⁴⁷.

Sempre in relazione alla carica podestarile, altre rubriche pongono l'accento su un altro aspetto della gestione dei cavalli, ovvero il divieto fatto al podestà, o ad altri membri del suo seguito, di requisire, prendere in prestito o comodato d'uso cavalli dai cittadini, per compiere ambasciate o cavalcate⁴⁸. Norme di questo genere si ritrovano negli statuti di Parma del 1255 secondo cui «(...) Potestas teneatur non compellere aliquem civem Parmae dare sibi equum ad vecturam»⁴⁹, in quelli di Alessandria⁵⁰, di Brescia⁵¹, di Novara⁵² e di Vercelli⁵³, motivate forse dall'intenzione impedire forme di abuso di potere.

Per quanto riguarda invece la prassi della stima e dei rimborsi, da quanto testimonia la normativa di Parma e di Piacenza, i cavalli al servizio della *familia* podestarile venivano stimati entro pochi giorni dall'entrata in carica del podestà e dei suoi collaboratori. Rispettivamente, nel caso di Parma

⁴⁴ *Statuti di Como del 1335, Volumen magnum*, a cura di G. Manganelli, Como, 1936, d'ora in poi citato come *Como* (1335), vol. 1, cap. 20.

⁴⁵ *Parma* (1255), rub. p. 8.

⁴⁶ *Statuta communis Parmae ab anni 1347*, a cura di A. Ronchini, Parma, 1860, d'ora in poi citato come *Parma* (1347), rub. pp. 4-7 e rub. p. 9.

⁴⁷ *Alessandria* (1297), rub. pp. 7-8.

⁴⁸ Sul tema del prestito di cavalli, forzato o meno, si veda GRILLO, *Cavalli, cavalieri e cavallate nell'Italia comunale*, cit., pp. 174-175.

⁴⁹ *Parma* (1255), rub. p. 8.

⁵⁰ *Alessandria* (1297), rub. pp. 1-2.

⁵¹ *Brescia* (1313), libro 1, cap. 28 e 29.

⁵² *Novara* (XIV sec.), rub. 8.

⁵³ *Vercelli* (XIII sec.), rub. 33, p. 1110 e rub. 397, p. 1244.

il limite di tempo era fissato a otto giorni dall'inizio del mandato⁵⁴, mentre nel caso di Piacenza i giorni erano dieci e qualora ciò non fosse avvenuto, sarebbe stato compromesso il diritto al risarcimento⁵⁵. A Parma sembra, in assenza di ulteriori precisazioni, che se ne occupassero gli stessi estimatori che erano preposti alla valutazione anche degli altri quadrupedi cittadini, mentre nel caso piacentino si parla di tre uomini esperti, tra cui un maniscalco esperto di cavalli, che venivano scelti dal camerlengo del Comune⁵⁶.

Oltre a stabilire questo, gli statuti di Parma, prescrivevano anche dei valori di massima per le stime, e dunque per i rimborsi, dei cavalli della *familia* podestarile. Secondo la classica tripartizione tipologica fra cavalli da guerra (destrieri), da viaggio (palafreni) e da lavoro (ronzini), come è possibile notare nella tabella a seguire.

PARMA	DESTRIERO	PALAFRENO	RONZINO
1255 ⁵⁷	75 lire parm.	36 lire parm.	15 lire parm.
1266-1304 ⁵⁸	100 lire parm.	20 lire imp.	6 lire imp.

Per aver diritto al risarcimento, non solo l'animale doveva essere stato stimato nei tempi previsti, ma era anche necessario che fosse morto o si fosse infortunato (*malconcio*) mentre era al servizio del Comune, così come per gli altri ufficiali a cavallo, ambasciatori e notai, e per i cittadini nella milizia⁵⁹. Negli statuti di Vercelli del XIII secolo invece i massimali dei rimborsi rientrano nei limiti imposti al podestà per le spese militari e non: «Item quod idem potestas pro se et iudicibus suis et suo milite et societate et familia sua habeat et habere possit libras centum pp. ultra predictas libras septingentas pro omnibus exercitibus et cavalcatis et ambaxatis et universis uis quos et quas dictus potestas vel eius iudices seu alter eorum vel miles vel aliquis de societate vel familia sua fecerit pro communi pro expensis sive soldis suis per totum illum annum et pro dampnis equorum et emendis»⁶⁰.

Altre norme, poi, riguardano la presenza di cavalli in occasione di ambascerie o per ufficiali al servizio del comune come guardie e notai. Queste rubriche solitamente definiscono: il numero di animali che l'ufficiale pote-

⁵⁴ *Parma* (1255), rub. p. 158.

⁵⁵ *Piacenza* (1323), libro 1, rub. 5.

⁵⁶ *Ibidem*.

⁵⁷ *Parma* (1255), rub. p. 158.

⁵⁸ *Parma* (1266-1304), rub. pp. 207-8.

⁵⁹ *Parma* (1255), rub. p. 9 e *Parma* (1266-1304), rub. p. 188.

⁶⁰ *Vercelli* (XIII sec.), rub. 8, p.1099.

va portare con sé, a seconda della tipologia di servizio che stava svolgendo, e se avrebbe avuto diritto, oltre al pagamento del suo salario, a un rimborso spese specificatamente legato alla cura di essi. Il valore di tale rimborso variava a seconda della durata della spedizione, dell'area in cui si svolgeva, ovvero se all'interno del territorio cittadino oppure fuori, e dell'intento pacifico o meno (*in armi*). Generalmente, come si può evincere dai dati riportati nelle tabelle, i notai avevano diritto a meno cavalli rispetto agli ambasciatori, così come le spedizioni all'interno del territorio potevano usufruire di meno animali rispetto a quelle all'esterno; infine, le spedizioni in armi avevano diritto al numero maggiore di equini, soprattutto quando al di fuori del territorio cittadino.

NEL TERRITORIO CITTADINO	AMBASCERIE	"IN ARMI"	NOTAI
Bergamo (XIII sec.) ⁶¹	3 cavalli	3 cavalli (< 1 giorno: 2 cavalli)	2 cavalli
Brescia (1313) ⁶²			1 cavallo
Parma (1255) ⁶³	2 cavalli		1 cavallo

FUORI DAL TERRITORIO CITTADINO	AMBASCERIE	"IN ARMI"	NOTAI
Bergamo (XIII sec.)	3 cavalli	4 cavalli	2 cavalli
Brescia (1313)			2 cavalli
Parma (1255)	3 cavalli		2 cavalli

Per quanto riguarda il mantenimento degli animali, solo gli statuti di Bergamo e quelli di Parma forniscono dettagli a riguardo. A Bergamo nel XIII secolo gli ambasciatori, che avevano a disposizione tre o quattro cavalli, a seconda che si muovessero all'interno o all'esterno del territorio di Bergamo, ricevevano sei denari al giorno per il mantenimento di ciascun quadrupede, mentre per i notai era previsto un rimborso di quindici soldi imperiali complessivo per entrambi gli animali in dotazione⁶⁴. A Parma, il rimborso variava a seconda del raggio dalla spedizione⁶⁵, come riassunto in tabella.

⁶¹ *Antiquae collationes statuti veteris civitatis Pergamii* in *HPM*, Tomo XVI/II. Leges Municipales, II, pars altera, Torino, 1876, d'ora in poi citato come *Bergamo* (XIII sec.), coll. 11, cap. 3.

⁶² *Brescia* (1313), libro II, cap. 190.

⁶³ *Parma* (1255), rub. p.127. Analogo anche in *Parma* (1266-1304), rub. p. 108, mentre la corrispondente rubrica del 1347, non fa più riferimento ai cavalli cfr. *Parma* (1347), rub. p. 38.

⁶⁴ *Bergamo* (XIII sec.), coll. 11, cap.6.

⁶⁵ *Parma* (1255), rub. p. 127.

CITTÀ	AMBASCIATORI	NOTAI
Parma (1255)	4 soldi parm. per cavallo (dentro) 5 soldi parm. per cavallo (in Lombardia) 6 soldi parm. per cavallo (fuori Lombardia)	4 soldi parm. per cavallo (dentro) 5 soldi parm. per cavallo (fuori)

Un'altra tipologia di ufficiali comunali che si servivano di cavalli per svolgere il proprio servizio e di conseguenza erano obbligati a mantenere un animale erano i trombettieri, così come specificato dalla normativa di Brescia⁶⁶, Novara⁶⁷, Alessandria⁶⁸ e Parma⁶⁹.

Più in generale, quando la mansione che l'ufficiale o il servitore del Comune doveva svolgere prevedeva l'usufrutto di un equino, spesso veniva loro corrisposto un pagamento apposito per il mantenimento in salute del cavallo di "servizio", come accade a Bergamo⁷⁰ e a Como⁷¹, così come era previsto il ricorso a rimborsi in caso di incidenti.

Oltre la politica: altri cavalli cittadini

Infine, vi sono alcune altre categorie di rubriche statutarie in cui si possono trovare informazioni sugli equini che non riguardano però spedizioni, né pacifiche né *in armi*.

Si tratta, ad esempio, di quelle norme che stabilivano quali spazi all'interno del nucleo cittadino fossero accessibili e quali preclusi agli animali, come nel caso del broletto di Brescia⁷², a cui non si poteva accedere a cavallo. Oppure, in numerosi statuti⁷³ si ritrovano prescrizioni riguardo ai danni a terreni, in particolare vigne e orti, arrecati da animali, tra cui muli, asini e cavalli. Una declinazione particolare di questa normativa si ritrova negli statuti di Como del 1296⁷⁴ nei quali si fa riferimento al caso specifico

⁶⁶ *Brescia* (XIII sec.), rub. 103, p.1585, e *Brescia* (1313), libro I, rub. 205.

⁶⁷ *Novara* (XIV sec.), libro I, rub. 81 (80), pp. 56-57.

⁶⁸ *Alessandria* (1297), rub. p. 32 e p. 33.

⁶⁹ *Parma* (1255), rub. pp. 126-127.

⁷⁰ *Bergamo* (XIII sec.), coll. 11 cap. 14, *Lo statuto di Bergamo del 1353*, a cura di G. Forgiarini, Spoleto, 1996, d'ora in poi citato come *Bergamo* (1353), coll. 11, cap. 8.

⁷¹ *Liber statutorum comunis Novocomi* (1296), a cura di A. Ceruti in *HPM*, Tomo XVI/1. *Leges Municipales*, II, Torino, 1876, d'ora in poi citato come *Como* (1296), cap. 358.

⁷² *Brescia* (1313), libro IV, rub. 114.

⁷³ *Novara* (XIV sec.), libro IV, rub. 112, p. 246-247; *Vercelli* (XIII sec.), rub. 53 e 56, p. 1116; *Piacenza* (1323), rub. p.403; *Parma* (1347), rub. p. 272.

⁷⁴ *Como* (1296), cap. 154 e 156.

dei danni provocati su terreni altrui andando a caccia a cavallo, per i quali è prevista una multa di 20 soldi.

Un'altra categoria frequente riguarda il divieto di corsa a cavallo in città, la quale sembra essere più assidua negli statuti trecenteschi, infatti la si ritrova in quelli di Bergamo⁷⁵, Parma⁷⁶, Piacenza⁷⁷ e Cremona⁷⁸. In questi ultimi si percepisce la necessità di anteporre alla norma la preoccupazione che aveva indotto a imporla ovvero: «Item cum multi casus occurrerint propter currentes equos in civitate Cremone quibus multi pueri et homines mortui sunt (...)».

Parlando sempre di spazi, questa volta dedicati, a Bergamo nel XIII secolo⁷⁹ vi era un mercato destinato alla compravendita di asini, quello in piazza san Vincenzo, che compare anche nella normativa del secolo successivo⁸⁰ ma non viene più specificato se vi siano ancora commerciati equini. Sempre a Bergamo, lo statuto del XIII secolo⁸¹ prevede appositi guardiani per i cavalli che pascolano sul monte Selvino attestando la presenza di un'area, nella periferia cittadina ma sotto il controllo della città, specificamente destinata al pascolo di equini, la quale era, presumibilmente, di proprietà comunale, essendo i guardiani stipendiati dal comune⁸². Nello statuto del 1331⁸³ tale norma scomparve ma venne sostituita da un'altra che lasciava intendere le ragioni di tale assenza: la città aveva perso il controllo su quest'area di pascolo a scapito delle comunità rurali limitrofe e si prefiggeva l'obbiettivo di "riconquistarla". È possibile che tale obbiettivo fosse stato raggiunto a metà del XIV secolo quando, nello statuto del 1353, ricomparve la norma relativa ai guardiani dei cavalli sul monte⁸⁴. Colpisce nell'insieme la penuria di informazioni relative al commercio e all'alleva-

⁷⁵ Bergamo (1353), coll. 9, cap. 112.

⁷⁶ Parma (1347), rub. p. 301.

⁷⁷ Piacenza (1323), rub. p. 382.

⁷⁸ *Statuta et ordinamenta comunis Cremonae facta et compilata currente anno Domini MCC-CXXXIX*, a cura di U. Gualazzini, Milano, 1952, d'ora in poi citato come *Cremona* (1339), parte 1, rub. 54.

⁷⁹ Bergamo (XIII sec.), coll. 13 cap. 10.

⁸⁰ *Lo statuto di Bergamo del 1331*, a cura di C. Storti Storchi, Milano, 1986, d'ora in poi citato come *Bergamo* (1331), coll. 13, rub. 8 e 9.

⁸¹ Bergamo (XIII sec.), coll. 12, cap. 24.

⁸² Come già segnalato da F. MENANT, *Campagnes lombardes du Moyen Age: l'économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Cremone et de Brescia du X au XIII siècle*, Parigi 1993, p. 152, nota 22.

⁸³ Bergamo (1331), coll. 12, rub. 5.

⁸⁴ Bergamo (1353), coll. 12, cap. 10. Questa "ricomparsa" potrebbe anche dipendere al fatto che per stendere lo statuto nuovo si riprenda a modello lo statuto del XIII e non quello del 1331, ma in ogni caso, se si stendesse un nuovo statuto e quel monte non fosse più stato sotto il controllo della città lo avrebbero potuto segnalare, così come era stato fatto nel 1331.

mento di cavalli nel resto della documentazione in esame; grazie ad altre testimonianze è possibile ricostruire che pascoli suburbani dedicati agli equini cittadini erano presenti anche per Brescia, Verona e Milano⁸⁵.

Infine, può essere interessante notare come nella normativa di Brescia⁸⁶, Como⁸⁷, Parma⁸⁸ e Piacenza⁸⁹ vi fossero calmieri per il costo dei ferri di cavallo e per i servizi dei fabbri, i cui valori sono stati riportati in tabella; evidentemente un servizio primario che si riteneva necessario tutelare dalla concorrenza sul prezzo di un metallo molto richiesto⁹⁰. La spesa per il servizio variava a seconda della tipologia di animale trattato, presentando indirettamente una gerarchia di valore dei vari equini.

CITTÀ	ANNO	SERVIZIO	PREZZO MAX.
Como	(1296)	Per ferro di ronzino:	5 imp.
		Per ferro di cavallo da sella:	7 imp.
	(1335)	Per ferro di ronzino:	6 imp.
		Per ferro di cavallo da sella:	10 imp.
Parma	(1347)	Per (ogni) ferro di ronzino:	8 imp.
		Per ferratura di un destriero:	12 imp.
		Per ferratura di un cavallo da guerra:	10 imp.
		Per ferratura di asini/muli:	6 imp.
Piacenza	(1323)	Per ferro di cavalli da sella o destrieri:	10 denari
		Per ferro di ronzini/muli o asini:	8 d.
		Per ferratura di asini piccoli:	6 d.

Conclusioni

Per concludere, la normativa lombarda riguardo all'*estimatio* risulta molto varia: in alcuni casi è completamente assente (Cremona), in altri casi è molto succinta (Piacenza, Vercelli), in altri casi invece è piuttosto articolata, come a Novara, Brescia e Parma. Essa può certamente aiutare ad avere una conoscenza più completa di come avvenisse questa attività e cosa implicasse per la gestione comunale. Per questo motivo potrebbe essere

⁸⁵ GRILLO, *Cavalli, cavalieri e cavallate nell'Italia comunale*, cit., pp. 166-167.

⁸⁶ *Brescia* (1313), Libro II, cap. 188.

⁸⁷ *Como* (1296), cap. 389 e ancora *Como* (1335), cap. 187.

⁸⁸ *Parma* (1347), rub. p. 177.

⁸⁹ *Piacenza* (1323), rub. p. 445.

⁹⁰ Istanza percepita anche altrove, come ad esempio a Bologna, si veda il tariffario riportato in *Lo Statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335*, a cura di A.L. Trombetti Budriesi, Roma 2008.

certamente proficuo proseguire con l'analisi di altra documentazione normativa, per valutare analogie e differenze anche in una stessa città ma in periodi differenti, anche perché spesso tali cambiamenti sono sintomatici di trasformazioni significative a livello politico.

Per quanto riguarda invece la storia degli animali e la conoscenza dei cavalli in sé, gli statuti costituiscono una fonte piuttosto parziale: gli animali negli statuti emergono unicamente in funzione del loro ruolo socio-economico; il sesso, l'età o le loro caratteristiche fisiche vengono citate solo raramente, ed è dunque evidente come sia necessario integrare la fonte normativa con altra documentazione, come ad esempio i libri di stime, spesso menzionati nella medesima produzione statutaria.

RIASSUNTO

Il saggio analizza la presenza dei cavalli negli statuti comunali lombardi (secoli XIII-XIV), censendo la normativa dalla Lombardia storica al fine di mostrare somiglianze e differenze tra varie città. L'indagine documenta l'importanza dei cavalli per i centri medievali, con una particolare attenzione per aspetti militari. Gli statuti rivelano la gestione della milizia e lo sforzo bellico comunale, ma anche la presenza dei cavalli in altre sfere della politica e della società medievale.

ABSTRACT

The essay analyzes the presence of horses in the communal statutes of Lombardy (13th-14th centuries), surveying the regulations of historical Lombardy and attempting to highlight similarities and differences in various cities. The investigation documents the importance of horses for medieval centers, with particular attention to military aspects. The statutes reveal the management of the militia and the communal military effort, but also the presence of horses in other spheres of medieval politics and society.

ELENA PUGLIANI
Università degli Studi di Milano
elena.pugliani@unimi.it

